

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 1 DEL 03/01/2023

1) Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Rif. Circolare Min.Salute 31/12/2022

Si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**;

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

- Per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo**.

- Per gli **operatori sanitari**, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **non appena** un test antigenico o molecolare risulti **negativo**.

- I **cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al decimo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è **obbligatorio** di indossare

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

2) Aggiornamento Tabelle stupefacenti: inserimento di nuove sostanze psicoattive nella Tabella I

Rif. Circolare Fofi n. 14165

Con due distinti decreti, entrambi in data 14 dicembre 2022 e **in vigore dal prossimo 8 gennaio**, il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disponendo **l'inserimento di nuove sostanze psicoattive nella Tabella I** del D.P.R. 309/1990, dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniaco, oggetto di abuso e come tali **non commercializzabili nelle farmacie**.

Nello specifico, con un decreto ([clicca qui](#)) è stato disposto l'inserimento delle seguenti sostanze:

- 5-metiltiopropamina (denominazione comune);
- 1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina (denominazione chimica);
- alfa,5-dimetil-2-tiofenetanamina (altra denominazione);
- α ,5-dimetil-2-tiofenetilammina (altra denominazione);
- CH-FUBIACA (denominazione comune);
- N-cicloesil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il) acetammide (denominazione chimica);
- CH-FUBIATA (altra denominazione);
- CHX-FUBIACA (altra denominazione);
- CH-PIACA (denominazione comune);
- N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il) acetammide (denominazione chimica);
- CH-PIATA (altra denominazione);
- CHX-PIACA (altra denominazione);
- CUMIL-CHSINACA (denominazione comune);
- 1-(cicloesilsulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);
- CUMYL-CHSINACA (altra denominazione);
- CUMIL-CICLOESANOSULFONIL-INACA (altra denominazione);

Con un ulteriore decreto ([clicca qui](#)), sempre nella Tabella I del D.P.R. 309/1990 sono state inserite le seguenti sostanze:

- CUMIL-1Cl-CHSINACA (denominazione comune);
- 1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);
- 1-(1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione);

- CUMYL-1CI-CHSINACA (altra denominazione);
- Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmmide (altra denominazione);
- CUMIL-INACA (denominazione comune);
- N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);
- N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione);
- CUMYL-INACA (altra denominazione);
- MDMB-5Br-INACA (denominazione comune);
- Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);
- Metil 2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione);
- MDMB-5-bromo-INACA (altra denominazione).

3) Sottoscritto l'Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del Protocollo d'intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid.

Rif. Circolare Fofi n. 14163

Si comunica che, il 23 dicembre u.s., è stato sottoscritto l'Accordo che **proroga fino al 30 aprile 2023** le previsioni del Protocollo d'intesa del 15 aprile 2022 per la distribuzione e **dispensazione gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid.**

Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del citato farmaco nelle farmacie territoriali.

A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Luisa Rossi

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego